

## BGE 44 II 348

Bundesgericht (BGE), 1916-06-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_44\\_II\\_348](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_44_II_348)

FR: ATF 44 II 348

IT: DTF 44 II 348

### Volltext

348 Erbrecht. N° 60. 60. Sentenza. 26 settembre 1916 della IIa sezione civile nella causa Schultze contro Pizzorno. Testamento orale. - Le formalità contemplate dagli art. 506 e 507 CC. sono solenni: l'inosservanza anche di una sola di esse rende il testamento irritato e nullo.

A. - Il 23 giugno 1916, nelle ore pomeridiane, il prof. Angelo Pizzorno, padre delle convenute Clotilde ed Ellade Pizzorno, visitava un suo amico Carlo Schultze, ricoverato nella clinica di Moneucco presso Lugano per nefrite grave complicata da uremia. Avendogli, in questa occasione, l'ammalato espressa la volontà di testare in favore di ognuna delle convenute una somma di 2000 fr., il sig. Pizzorno scrisse di proprio pugno su un foglietto di carta «10 sottoscritto Carlo Schultze lascio in dono quattro mila franchi a Clotilde e Ellade Pizzorno»). In margine del foglietto stanno, scritte da altra mano, le parole: 23. 6. Lugano. L'ammalato, sorretto da Pizzorno, sottoscrisse questa dichiarazione in modo stenografico ed a caratteri poco intelligibili. Il giorno seguente (sabato 24 giugno), verso le otto del mattino, il prof. Pizzorno si recò dall'avvocato e notaio Antonio Riva in Lugano, il quale, pochi giorni prima, il 21 giugno, aveva ricevuto il testamento pubblico dell'infermo, onde pregarlo di venire con lui a Moneucco a completarlo e all'aggiunta del legato in favore delle convenute. Impedito, il sig. Riva promise di recarsi più tardi. Verso le 10 ant. il sig. Pizzorno, il quale incontrò il medico durante il dottore Oswald, la suora Camilla Marzorati e l'infermiere francese Sartori al capezzale dell'ammalato. La suora disse al medico che l'ammalato desiderava fare un'aggiunta al precedente suo testamento: cioè che l'ammalato era infermo. Allora il sig. Pizzorno estrasse il scritto redatto il giorno avanti e il dott. Oswald lo lesse, dapprima in italiano e quindi in tedesco, all'ammalato, il quale, richiesto se lo scritto Erbrecht. N° 60. 349 fosse conforme alla sua volontà, rispose una prima volta «sì» ed una seconda «ja». La suora postillò lo scritto con queste parole: (Io confermo il contenuto del biglietto e ho la firma del sig. Schultze lasciata spontaneamente dopo aver fatto chiamare il sig. Pizzorno). Questa dichiarazione fu firmata immediatamente «per la clinica luganese»; {dunque alle condizioni prescritte dagli art. 506 e 507 CC per la validità del testamento orale. 350 Erbrecht. N° 60. 20 A proposito dell'art. 506 giova osservare: a) il testamento orale costituisce una forma speciale e straordinaria di disposizione di ultima volontà, che non è ammissibile se non nei casi tassativamente contemplati dalla legge. Chi intende prevalersi del testamento fatto in questa forma, deve quindi dillostrare, anzitutto, che essa era lecita, vale a dire, che il testatore era impedito di ricorrere alle altre forme ordinarie di disposizione. Vero sia che il pericolo di morte imminente è uno dei casi citati, in modo esemplare, dalla legge: chiedesi, se questo pericolo fosse di ostacolo a che il testatore ricorresse alla forma pubblica od a quella olografa. Nel caso in esame puossi ammettere senz'altro che lo stato in cui versava il testatore, la mattina del sabato 24 giugno 1916, gli vietava di aver ricorso a quest'ultima, poiché esso poteva a mala pena, sorretto, da altri, tracciare il suo nome in modo poco intelligibile sul foglietto presentatogli dal sig. Pizzorno. Ma dall'convulso non fu

tentata ne raggiunta la prova dell'impossibilità nel de eujus di testare in forma pubblica. Il rifiuto del notaio Riva di recarsi subito (alle 8 del mattino) dall'ammalato, non escludeva, in sé, la possibilità di ricorrere ad un funzionario idoneo, in un'eventuale, come constatata dal Pretore, «di notai non difetta». b) A mente dell'art. 506 cap. 2 CC il testatore deve incaricare i due testi, cui ha dichiarato la sua ultima volontà, di procurarne la debita documentazione. E pacifico in atti che, espressamente, tale incarico non venne dato alle persone assunte in seguito come testi. Rimane ad indagare se esso possa ravvisarsi come inteso nella dichiarazione fatta da Schulze al dottor Oswald, che fu scritto, letto in italiano e quindi in tedesco, rispondeva la sua volontà. La risposta non può essere che negativa. Invero la legge non prescrive che l'incarico sia dato ai testi esplicitamente: esso può risultare anche da atti concludenti, ove essi esprimano, l'Erbrecht. N° 60. 851 chiaramente l'intenzione del testatore: ma non appare dimostrato in modo indubbio se il testatore, come nel caso in esame, si limita a confermare una dichiarazione redatta in precedenza da altri. Da questa conferma può solo dedursi che il testatore ha considerato la dichiarazione confermata come conforme alla sua volontà. Diversa sarebbe forse la soluzione, ova fosse dimostrato, che il testatore sapeva, che l'atto da lui confermato non costituiva, da solo, testamento valido, e che alla sua validità o inesistenza si affidava il procedimento agli incumbenti loro prescritti dalla legge. Ma questa eventualità non trova riscontro nei fatti. Dalle asserzioni delle convenute risulta solo (risposta pag. 5), che il giorno 23 il sig. Pizzorno aveva dichiarato al de eujus, che un suo atto di ultima volontà, per essere valido, doveva venire scritto di suo pugno (testamento olografo): oltutto e tenuto dedurre, che Schulze ignorasse del tutto la possibilità di testare in forma orale e che, confermando il 24 giugno, fu scritto redatto da Pizzorno fosse ben lungi dal volere, implicitamente, dare ai testi l'incarico previsto dall'art. 506 cap. 2 CC (confr. TUOR, diritto delle successioni nel commentario GMÜR, osserv. 18 agli art. 506-508). 20 Il testamento Schulze si appalesa irritato anche per molteplici violazioni dell'art. 507 CC. a) A stregua di questo disposto uno dei testi deve redigere per iscritto la disposizione orale dichiaratagli dal testatore: l'atto deve venir datato da chi lo ha steso e poi firmato da ambedue i testi. Nel caso attuale la disposizione orale di Schulze del 23 giugno fu messa in iscritto dal padre delle convenute, il quale non ha funzionato e, come tale, non poteva fungere da teste (art. 503 CC applicato per analogia). Il 24 i testi confermarono la di lui redazione. Ma altro è la redazione di un atto, altro solo la sua conferma, ovvio essendo, che chi si limita a confermare un'altra dichiarazione, più facilmente di chi la redige di propria mano si lascia. AS 4 .. 11 - 1918 U 352 Erbrecht. Nollw. cerca trarre ad inesattezze e lacune, e meno scrupolosamente avrà cura di accertarsi, che la dichiarazione • confermata sia conforme al vero. Comunque, nella fattispecie, la conferma non si riferisce, neanche, direttamente, alla dichiarazione verbale del de eujus del 23 giugno, ma solo all'atto redatto da Pizzorno e che fu poi letto al testatore il 24, in presenza dei testi. La dichiarazione orale del 23, che nessuno dei testi intese, non fu e non poteva venir confermata da nessuno di loro. b) Ma il testamento si appalesa irritato per altri motivi ancora, e cioè in forza delle formalità da adempiersi davanti all'Autorità giudiziaria. Secondo l'art. 507 CC, i testi debbono dichiarare all'Autorità giudiziaria competente (nel Cantone Ticino il Pretore), che il testatore ha manifestata loro la sua ultima volontà « nelle particolari circostanze da loro indicate », e ciò (« senza ritardo ». Questa condizione di tempo e, essa pure, essenziale (confr. TUOR, loc. cit. osserv. 26); e con altri disposti di legge essa mira a salvaguardare, per quanto ciò sia conciliabile col testamento orale, il principio dell'unità dell'atto. Nel caso in esame i testi attesero dal 24 giugno alle 10 od 11 pm. fino al 26 (l'ora non è precisata nel

verbale del Pretore, il 25 era giorno -festivo), per adempire questo precetto di legge: e poiché le convenute non hanno neanche tentato di giustificare l'indugio, la deposizione fatta dai testi davanti al Pretore e da ritenersi tardiva. Ma anche il contenuto della deposizione è incompleto. I testi non hanno deposto, che il testatore avesse manifestato la sua ultima volontà: dal verbale risulta solo che (d primi due testi presenti (dott. Oswald e suora Marzorati) confermarono la sua firma ». Queste inosservanze della legge in ordine al tempo e al contenuto della deposizione dei testimoni davanti l'autorità giudiziaria basterebbero, da sole, a rendere il testamento irritato e nullo. Con questi presupposti la legge mira a fissare in modo autentico e preciso la volontà del testatore (nelle particolari circostanze indicate ai testi (art. 507 cap. 1 in fine). Il che deve essere fatto senza indugio: poiché, col trascorrere del tempo, l'importanza e l'attendibilità dei testimoni scema di pari passo. Nel fatto, perciò, dalla deposizione dei testi davanti al Pretore non risulta neanche che il testatore avesse mai fatto dichiarazione orale di ultima volontà. Questo, e le particolari circostanze nelle quali ciò venne fatto, emersero solo, in progresso di causa, dal costituito testimoniale assunto parecchi mesi dopo (nel febbraio 1917). E ciò pure è contrario alla volontà della legge. 30 A tutto l'istanza cantonale, argomentando dal secondo cap. dell'art. 507 - che lascia ai testi la facoltà di procedere a mente delle norme previste al 10 cap., oppure di « comunicare la disposizione ad un'autorità giudiziaria come le menzionate dichiarazioni » - opinando, che la forma di cui all'art. 507 non siano che disposizioni d'ordine. L'argomento non vale. I testi hanno bensì la facoltà di scegliere l'una via e l'altra: ma selettivamente una, la validità del testamento dipende dalla serupolosa osservanza delle forme per essa prescritte. Non v'ha motivo per distinguere, quanto al loro carattere giuridico, tra le formalità dell'art. 506 e quelle contemplate dall'art. 507 CC. Tutte concorrono a costituire un solo atto: il testamento orale, e l'atto solenne: ciascuna di esse è dunque egualmente indispensabile alla sua validità; - 11 Tribunale federale pronuncia: L'appello è accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.